****

**COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO**

**REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

# LUGLIO 2017

INDICE

[LUGLIO 2017 Errore. Il segnalibro non è definito.](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318346)

[NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318347)

[CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI 7](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318348)

[ART. 1 7](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318349)

[Oggetto del Regolamento 7](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318350)

[ART.2 7](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318351)

[Finalità, funzioni ed obiettivi del Comune in campo sociale 7](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318352)

[ART. 3 8](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318353)

[Destinatari 8](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318354)

[ART. 4 8](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318355)

[Il rapporto con il cittadino - Le Carte dei servizi 8](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318356)

[ART. 5 9](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318357)

[Tutela della Privacy 9](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318358)

[ART. 6 9](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318359)

[Accesso agli atti 9](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318360)

[ART.7 9](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318361)

[Interventi e Prestazioni 9](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318362)

[CAPO II° MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI 10](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318363)

[ART.8 10](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318364)

[Accesso ai servizi e disposizioni procedimentali 10](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318365)

[ART. 9 11](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318366)

[Presentazione della domanda di valutazione per l’accesso alle prestazioni e ai servizi 11](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318367)

[ART. 10 11](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318368)

[Iter Amministrativo 11](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318369)

[ART. 11 12](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318370)

[Valutazione dello stato di bisogno 12](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318371)

[ART. 12 12](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318372)

[Definizione progetto assistenziale individualizzato 12](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318373)

[ART. 13 13](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318374)

[Coinvolgimento dei famigliari 13](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318375)

[ART. 14 13](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318376)

[Ammissione alla prestazione 13](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318377)

[ART. 15 14](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318378)

[Ricorsi 14](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318379)

[ART. 16 14](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318380)

[Valutazione della situazione economica 14](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318381)

[CAPO III ° INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318382)

[ART. 17 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318383)

[Finalità degli interventi economici 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318384)

[ART. 18 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318385)

[Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318386)

[ART. 19 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318387)

[Erogazione contributi economici straordinari 15](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318388)

[ART. 20 16](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318389)

[Agevolazione al pagamento dei servizi 16](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318390)

[ART. 21 17](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318391)

[Persone tenute agli alimenti 17](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318392)

[ART. 22 17](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318393)

[Persone obbligate al mantenimento 17](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318394)

[CAPO IV° AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEI SERVIZI 18](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318395)

[ART.23 18](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318396)

[Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi 18](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318397)

[ART. 24 19](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318398)

[Individuazione dei servizi 19](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318399)

[ART.25 20](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318400)

[Calcolo della tariffa a carico dell’utente per le prestazioni e i servizi 20](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318401)

[ART. 26 20](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318402)

[Attività esecutiva di recupero 20](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318403)

[ART. 27 20](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318404)

[Sospensione ed interruzione dei servizi 20](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318405)

[ART. 28 21](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318406)

[Decadenza dall’utilizzo dei servizi 21](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318407)

[ART. 29 21](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318408)

[Competenze della Giunta Comunale 21](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318409)

[ART. 30 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318410)

[Servizi in forma associata 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318411)

[CAPO V° ATTIVITA’ DI CONTROLLO 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318412)

[ART.31 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318413)

[Verifica e controllo 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318414)

[ART. 32 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318415)

[Tipologia di controlli 22](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318416)

[ART. 33 23](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318417)

[Modalità dei controlli 23](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318418)

[ART. 34 23](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318419)

[Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli 23](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318420)

[ART. 35 23](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318421)

[Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio 23](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318422)

[ART. 36 24](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318423)

[Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni 24](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318424)

[CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI 24](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318425)

[ART.37 24](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318426)

[Trasparenza 24](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318427)

[ART. 38 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318428)

[Pubblicità del Regolamento 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318429)

[ART. 39 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318430)

[Decorrenza 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318431)

[ART.40 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318432)

[Utilizzo dei dati personali 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318433)

[ART. 41 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318434)

[Norme finali 25](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318435)

[CAPO VII - DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI EPRESTAZIONI 26](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318436)

[SCHEDA N.1 - Servizio Sociale Professionale 26](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318437)

[SCHEDA N.2 - Segretariato Sociale 26](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318438)

[SCHEDA N.3 - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani 27](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318439)

[SCHEDA N.4 - Servizio Pasti al domicilio anziani 28](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318440)

[SCHEDA N.5 - Inserimento c/o strutture a carattere residenziale anziani 28](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318441)

[SCHEDA N.6 - Servizio Educativo Assistenziale domiciliare e territoriale minori 30](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318442)

[SCHEDA N.7 - Affido Familiare minori 31](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318443)

[SCHEDA N.8 - Inserimenti in Comunità residenziali educative minori 32](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318444)

[SCHEDA N.9 - Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili 33](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318445)

[SCHEDA N.10 - Servizio pasti al domicilio disabili 34](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318446)

[SCHEDA N.11 - Inserimento strutture residenziali disabili 35](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318447)

[SCHEDA N.12 - Inserimento in strutture semi-residenziali disabili 36](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318448)

[SCHEDA N.13- Servizio di Assistenza ad personam e di supporto alla comunicazione nella scuola disabili 37](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318449)

[SCHEDA N.14 – Spazio neutro 38](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318450)

[SCHEDA N.15 – Retta scuola dell’infanzia 39](file:///C:\Users\Sociale1\Desktop\15%20REGOLAMENTO%20DEI%20SERVIZI%20SOCIALI_consiglio-definit.docx#_Toc488318451)

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

* [Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176](http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_internazionale_sui_diritti_dell'infanzia#cLa_Convenzione_ONU_sui_Diritti_dell.27infanzia_fu_approvata_dall.27Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite_il_20_novembre_1989._Essa_esprime_un_consenso_su_quali_sono_gli_obblighi_degli_Stati_e_della_comunit.C3.A0_internazionale_nei_confronti_dell.27infan)
* Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
* Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
* Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea
* Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
* Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”
* art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131“Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983”
* Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
* Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
* Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”
* Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
* Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
* D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
* D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”
* D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”
* Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
* Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
* Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
* Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
* Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
* Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
* D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
* Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
* DGR n. X/ 3230 del 6 marzo 2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013;
* Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
* Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
* Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
* Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
* Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 23 dell’11.08.2015;
* D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 6.03.2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”;
* Statuti dei Comuni
* Regolamenti dei Comuni

# CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1

## Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Cadegliano Viconago esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere le difficoltà e superare le situazioni di bisogno che le persone residenti nel Comune incontrano nel corso della loro vita.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti per disciplinare aspetti particolari dell’accesso a servizi e interventi sociali.
3. I Comuni assumono i principi enunciati nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 26.04.2006, sec (2006) 516, “Attuazione del programma di Lisbona:

## ART.2

## Finalità, funzioni ed obiettivi del Comune in campo sociale

1. Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di uguaglianza, sussidiarietà e adeguatezza nel rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona e a tutela del diritto di riservatezza.
2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
   * prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell’ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
   * garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;
   * sostenere la famiglia, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
   * promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
   * assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
   * evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

## ART. 3

## Destinatari

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini italiani residenti nel Comune di Cadegliano Viconago e i cittadini stranieri residenti nel Comune di Cadegliano Viconago in possesso di titolo di soggiorno secondo la normativa vigente.
2. Qualora si verifichi un’indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale. In questo specifico caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Cadegliano Viconago, l’interessato è tenuto a pagare l’intero costo dei servizi erogati e, qualora questo fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla L.R. 3/2008 e successive modificazioni, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.
3. Accedono prioritariamente ai servizi le persone che si trovano in condizione di povertà (reddito ISEE inferiore al minimo vitale, come definito al successivo art. 16 del presente Regolamento) e le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
4. Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l’intervento sociale da eseguire, quest’ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia il rappresentante legale dello stesso.

## ART. 4

## Il rapporto con il cittadino - Le Carte dei servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell’azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano;
2. L’ ufficio di Servizio Sociale professionale garantisce la completa informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi socio-sanitari ed educativi;
3. le informazioni inerenti gli interventi, le prestazioni ed i servizi sociali erogati dal Comune sono illustrate sul sito comunale www.comune.cadeglianoviconago.va.it;
4. le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio;

## 

## ART. 5

## Tutela della Privacy

1. Ai richiedenti viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d’ufficio e professionale.

## ART. 6

## Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa ed in particolare:

* Legge 241/1990
* D . lgs. 33/2013
* D. lgs. 196/2003

Le norme del vigente Regolamento in materia di accesso si intendono superate laddove in contrasto con la normativa sopravvenuta

## ART.7

## Interventi e Prestazioni

1. Il Comune attiva servizi e prestazioni sociali allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale.
2. Tra i servizi e le prestazioni erogabili disciplinate dal presente regolamento vengono considerati prioritari quelli che soddisfano i bisogni primari della persona. A tutti i cittadini viene garantito il Servizio di Segretariato Sociale quale Livello Essenziale di Assistenza[[1]](#footnote-1).
3. All’offerta dei servizi provvede il Comune attraverso le possibili seguenti modalità di gestione:
4. in forma diretta
5. mediante esternalizzazione
6. mediante coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, associazioni di volontariato e altri soggetti, anche attraverso la predisposizione di appositi accordi e convenzioni.

4. In riferimento al principio di sussidiarietà e laddove possibile, il Comune predilige la modalità di gestione di cui al punto c) comma 1. del presente articolo.

# CAPO II° MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

## ART.8

## Accesso ai servizi e disposizioni procedimentali

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un’adeguata informazione circa l’accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specifica per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendone i destinatari, l’accesso, l’ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell’I.S.E.E.[[2]](#footnote-2)e/o di un eventuale Progetto di Assistenza Individuale di seguito chiamato PAI[[3]](#footnote-3)

Per la valutazione di accesso ai servizi il richiedente o chi ne fa le veci presenta apposita istanza su fac-simile fornito da questo Comune.

2. L’istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione al sistema dei servizi complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza. Nei casi ritenuti indifferibili dal Servizio Sociale, questo può agire indipendentemente dall’iter amministrativo disciplinato dal presente Regolamento, a tutela dei bisogni primari della persona, fermo restando a posteriori la regolarizzazione della procedura a carico della persona assistita.

3. La domanda per la valutazione all’accesso agli interventi e ai servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:

* su richiesta del diretto interessato, di un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale
* su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio[[4]](#footnote-4)*in caso di incapacità a provvedere a se stesso;
* per disposizione dell’Autorità giudiziaria.

## ART. 9

## Presentazione della domanda di valutazione per l’accesso alle prestazioni e ai servizi

1. Il procedimento amministrativo per l’ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell’istanza di valutazione al Comune, predisposta su apposita modulistica, da parte dei soggetti di cui all’art. 3 e si conclude con la comunicazione ai suddetti circa l’esito del procedimento.
2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione può, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.
3. La domanda deve essere corredata da una autorizzazione all’uso dei dati personali del richiedente ai sensi della L. 196/03.
4. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Nella domanda il richiedente si deve impegnare a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati.
6. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, e privi di persone che lo rappresentino affettivamente e/o legalmente, il Servizio Sociale può provvedere d’ufficio, anche su iniziativa di Enti od Organizzazioni del volontariato.
7. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, nel rispetto della privacy.
8. Nella definizione del servizio o dell’intervento da attivare e la relativa quantificazione, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno che viene supportata al fine di favorire la permanenza al domicilio del soggetto assistito.

Obiettivo del Servizio Sociale è favorire, laddove possibile, la permanenza al domicilio del soggetto.

1. L’esito finale verrà comunicato prima dell’erogazione delle prestazioni.
2. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

## ART. 10

## Iter Amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse dall’Ufficio protocollo all’ufficio responsabile dell’istruttoria.

Il Responsabile dell’ufficio competente provvede ad assegnare a sé o all’assistente sociale ogni adempimento inerente il procedimento.

1. La domanda è istruita dall’Assistente sociale, il/la quale, in sede di valutazione, si riserva di:
   1. prendere in carico la situazione per la predisposizione del PAI
   2. indirizzare il richiedente all’utilizzo di analoghi servizi già attivi sul territorio e forniti da altri Enti/Organizzazioni;
   3. indirizzare il richiedente all’utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali;
   4. integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi nazionali e regionali;
   5. rifiutare l’intervento richiesto.

## ART. 11

## Valutazione dello stato di bisogno

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   1. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
   2. incapacità di provvedere a se stessi;
   3. presenza di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
   4. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale e/o familiare.
2. La valutazione della situazione di bisogno compete all’Assistente sociale, il quale elabora il PAI nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili*.*

## ART. 12

## Definizione progetto assistenziale individualizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l’assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto assistenziale di intervento.
2. Il progetto individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che la situazione presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi.
3. Il progetto viene condiviso con la persona interessata e/o suo rappresentante legale e deve indicare:

1 – impegni della persona e/o del suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione eventualmente dovuta;

2 –misura di sostegno messa in atto dai Servizi Sociali (attivazione di servizio – prestazioni economiche);

3 – tempi e modalità di erogazione/fruizione;

4 – autorizzazione all’utilizzo dei servizi.

1. Il progetto prevede verifiche programmatiche che possano portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
2. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del relativo contratto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste dal progetto medesimo.
3. Il progetto assistenziale ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in attività a favore dell’Ente Locale, di enti ed associazioni convenzionate con il Comune, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Progetto Individuale, previsto dall’art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto assistenziale individualizzato dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi specialistici, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

* la situazione sanitaria personale;
* la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
* la situazione relazionale/affettiva/familiare;
* la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
* gli interessi ed aspirazioni personali;
* i servizi territoriali già utilizzati;
* i servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro.

Nell’ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

## ART. 13

## Coinvolgimento dei famigliari

1. Previo condivisione con l’interessato, la rete affettiva - parentale è contattata dall’Assistente Sociale allo scopo di accertare un coinvolgimento nel PAI.
2. Le iniziative volontarie sia di sostegno e cura da parte della rete affettivo – parentale, sia quelle di compartecipazione alla spesa per il pagamento dei servizi richiesti dal soggetto (qualora non già previste dalla normativa vigente), vengono tenute in considerazione dal Comune e ricomprese nel progetto individuale e/o nella valutazione economica.

## ART. 14

## Ammissione alla prestazione

1. Gli interventi previsti nel progetto sociale sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati o convenzionati con il Comune o con l’ufficio di piano di Luino.
2. L’ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l’inserimento in una lista d’attesa. In quest’ultimo caso ne è data al richiedente tempestiva informazione.
3. I richiedenti hanno il diritto di ricevere formale comunicazione sulla ammissione alla prestazione e sulla quota di contribuzione, se dovuta, prima dell’inizio dell’erogazione delle prestazioni.

## ART. 15

## Ricorsi

Il cittadino può opporsi alle decisioni di cui all’articolo precedente, presentando apposito ricorso al TAR competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente

## 

## ART. 16

## Valutazione della situazione economica

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013. L’ISEE viene utilizzato:
   1. per fissare, in relazione all’accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
   2. per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell’utente.
2. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.
3. E’ possibile presentare una nuova dichiarazione unica entro l’anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.
4. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
5. Per prestazioni in corso di erogazione sulla base dell’ISEE precedentemente definito, i soggetti possono beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere dall’inizio del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione e comunque quando sia soddisfatta la copertura finanziaria.
6. Per l’eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti in positivo della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall’inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale.
7. La mancata comunicazione di fatti economici positivi che modificano il dato ISEE può comportare la sospensione del servizio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

# CAPO III ° INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

## ART. 17

## Finalità degli interventi economici

Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.

## ART. 18

## Persone aventi diritto a interventi di sostegno economico

1. Conformemente a quanto disposto dall’art. 6 co. 2 della l.r. n. 3/2008, accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

1 - di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite attestazione ISEE, che deve essere inferiore al minimo vitale, come definito dal precedente art. 16. Il valore del’ ISEE che non deve essere superato per richiedere interventi economici viene deciso dalla Giunta Comunale. Viene data particolar attenzione a nuclei familiari al cui interno sono presenti minorenni;

2 – di totale/parziale incapacità di provvedere a sé stessi o di esposizione a rischio di emarginazione, purché in situazioni di emergenza socio-assistenziale;

3 – di sottoposizione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

1. Il Servizio Sociale comunale, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, sollecita un’azione da parte dei parenti tenuti agli alimenti e/o obbligati al mantenimento, previo consenso della persona interessata.
2. Possono essere erogati, quali strumenti di mediazione, riconoscimenti economici a favore di persone con progetti di accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro. Gli importi da attribuire e la loro erogazione sono approvati dalla Giunta Comunale

## ART. 19

## Erogazione contributi economici straordinari

1. Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 18, possono presentare istanza al Servizio Sociale comunale per ottenere un contributo economico straordinario per sopraggiunte difficoltà economiche a fronte di spese impreviste e comunque per il soddisfacimento di bisogni primari.
2. L’erogazione di contributi economici è presa in considerazione dal Servizio Sociale solo nel caso in cui non sia possibile ovviare alla difficoltà economica offrendo altra prestazione di servizi. L’erogazione del contributo economico straordinario è subordinato all’accettazione del progetto di servizio sociale a favore del richiedente il beneficio.
3. Il contributo economico straordinario costituisce solo una parte del progetto complessivo di servizio sociale che deve tenere in considerazione le risorse personali e familiari ed eventuali altre previdenze economico – assistenziali esenti Irpef in possesso della famiglia. Il progetto deve almeno indicare:

1 - finalità;

2 – durata e modalità di erogazione;

3 - procedure di verifica, in itinere e al termine, dell’efficacia dell’intervento.

1. A fronte di assistenza economica, le persone maggiorenni ed idonee al lavoro, possono svolgere, compatibilmente con la propria situazione sociale e di salute, attività utili alla comunità, indicate dal Servizio Sociale, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.
2. La non accettazione da parte del richiedente del progetto sociale di aiuto può determinare il diniego alla concessione del contributo economico ovvero alla sua cessazione.
3. In casi eccezionali ed in presenza di una relazione motivata del Servizio Sociale del Comune, è possibile erogare contributi economici straordinari a persone con ISEE superiore al minimo vitale.
4. Ogni nucleo familiare può beneficiare di interventi economici straordinari per un massimo di € 1.000,00 annui, ragguagliato alla valutazione sociale ed al conseguente progetto. In casi particolari e documentati, la Giunta Comunale può decidere di aumentare la soglia massima prevista per gli interventi economici straordinari e può autorizzare gli interventi di aiuto economico straordinario per situazioni con ISEE al di sopra del minimo vitale. Il valore del tetto massimo per interventi economici straordinari può essere aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale.

## ART. 20

## Agevolazione al pagamento dei servizi

1. Le persone che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 18, possono presentare istanza agli Uffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza per ottenere una agevolazione al costo dei servizi sociali, educativi, scolastici, socio sanitari, indipendentemente dall’applicazione di altre agevolazioni.
2. L’erogazione di tale beneficio è subordinata all’accettazione del progetto di servizio sociale da parte del richiedente, ed eventualmente del suo nucleo familiare. Il possesso di un ISEE inferiore al minimo vitale non costituisce un automatismo per avere l’esonero dal pagamento dei servizi, ma è uno degli elementi che il Servizio Sociale è tenuto a valutare nell’elaborazione di un progetto sociale di aiuto.
3. Il Comune ha la facoltà di erogare gratuitamente il servizio, previa motivata relazione del servizio sociale ed a fronte di elaborazione di un specifico progetto assistenziale individualizzato.
4. Le persone non residenti nel Comune di erogazione del servizio potranno richiederne l’erogazione, ma non le relative agevolazioni sul costo, in quanto tenute a pagare l’intero costo del servizio che intendono utilizzare, salvo differenti accordi tra il Comune di residenza ed il Comune in cui è domiciliata la persona richiedente.

## ART. 21

## Persone tenute agli alimenti

1. Le persone tenute agli alimenti sono quelle indicate dall’ art. 433 ss. del Codice Civile.
2. L’azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
3. Il Comune, quanto all’informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona (o un suo rappresentante legale) che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un’azione legale nei confronti degli obbligati, in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.
4. I Servizi Sociali del Comune possono informare i familiari sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione.

## ART. 22

## Persone obbligate al mantenimento

1. L’obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell’altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia.
2. A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.
3. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a sé stessi e quindi anche oltre la maggior età. L’obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.
4. Il Comune, quanto all’informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto al mantenimento ad intraprendere un’azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

# CAPO IV° AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEI SERVIZI

## ART.23

## Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi

1. Il costo dei singoli servizi è in capo alla persona. Qualora la stessa ravveda la necessità di richiedere una quota agevolata in base alla propria situazione economica, può presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante ISEE come da normativa vigente, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del presente Regolamento.
2. Per accedere alle agevolazioni sui costi dei servizi qui disciplinati, è necessario che la persona richiedente ovvero il proprio rappresentante legale, presenti apposita istanza al Servizio sociale del Comune, corredato da dichiarazione ISEE
3. La Dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all’attivazione del singolo servizio. In casi di urgenza e necessità, il servizio sociale può valutare un’attivazione immediata del servizio con ricevimento della Dichiarazione ISEE a posteriori, fermo restando l’attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
4. All’utenza che già usufruisce autonomamente di servizi scelti liberamente e privatamente, senza alcuna autorizzazione da parte del Servizio Sociale del comune di residenza, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.
5. Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione un documento attestante la ripartizione degli oneri relativi.

Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.

A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell’ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell’indicatore. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l’invarianza delle condizioni, come autocertificate dal beneficiario.

1. In caso di inadempimento all’obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune valuta e provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato. In assenza di presentazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, è tenuto al pagamento della tariffa massima.

## ART. 24

## Individuazione dei servizi

I Servizi e le prestazioni per i quali sono previste delle agevolazioni al costo sono suddivisi in:

* Servizi erogati dai Comuni
* Servizi acquistabili da enti privati presenti sul territorio
* Servizi erogati dall’ufficio di piano

1. I servizi erogati di norma dal Comune, in forma diretta o in appalto, sono i seguenti:
   1. asilo nido
   2. servizio domiciliare per non autosufficienti e adulti fragili
   3. servizio consegna pasti al domicilio
   4. centri giovanili e centri ricreativi diurni
   5. centri di aggregazione giovanile
   6. interventi educativi personalizzati (ADM, ADH)
   7. Affido familiare
2. I principali servizi acquistati da enti privati e per i quali sono previste delle agevolazioni sul costo del servizio sono i seguenti:
   1. asili nido, micro nidi, nidi famiglia
   2. servizi diurni per bambini e ragazzi (centri giovanili e centri ricreativi diurni)
   3. centri di aggregazione giovanili
   4. centri diurni ad alta valenza educativa
   5. comunità educative per minori
   6. servizi per la semi-autonomia
   7. servizi diurni per persone disabili (centri diurni disabili - centri socio educativi - moduli di formazione all’autonomia )
   8. servizi diurni per anziani disabili (centri diurni integrati)
   9. servizi residenziali per disabili
   10. comunità terapeutiche per minori
   11. residenze sanitarie assistenziali
   12. appartamenti per residenzialità leggera
3. I servizi erogati dall’ufficio di piano di Luino sono i seguenti:
   1. Spazio Neutro

## ART.25

## Calcolo della tariffa a carico dell’utente per le prestazioni e i servizi

1. La quota di partecipazione al costo dei servizi a carico dell’utente è calcolata sulla base del valore ISEE calcolato secondo le modalità indicate all’art. 16.
2. Le modalità di calcolo di tale compartecipazione sono definite, per ciascun servizio, nella sezione descrittiva degli stessi.
3. Per i servizi già attivi e continuativi, l'ISEE deve essere presentato entro i primi 15 giorni del mese di marzo di ogni anno  e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione delle tariffe a  carico dell'utente per  il periodo 1 marzo - 29 febbraio dell'anno successivo, fatte salvi eventuali mutamenti sostanziali della situazione economico patrimoniale che dovrà essere tempestivamente comunicata; per  i servizi di nuova  attivazione si terrà conto dell'ISEE presentato al momento dell'avvio dello stesso e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione della tariffa a  carico dell'utente sino al 29 febbraio successivo.

## ART. 26

## Attività esecutiva di recupero

1. Nel caso in cui l’utilizzatore del servizio non provvedesse al pagamento della propria quota di compartecipazione al costo, il Comune procederà in prima istanza con l’invio di un sollecito bonario di pagamento.
2. Trascorsi 30 giorni senza che la persona abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il Comune procederà ad emettere ingiunzione di pagamento e successiva emissione del ruolo.
3. I Servizi Sociali, nel caso in cui non sussistessero condizioni di grave pregiudizio, interromperanno l’erogazione del servizio con un preavviso di 10 giorni. All’utente verrà data comunicazione tramite raccomandata A.R..

## ART. 27

## Sospensione ed interruzione dei servizi

1. I servizi e gli interventi erogati secondo quanto indicato nel presente Regolamento possono essere motivatamente sospesi sia a seguito di richiesta scritta presentata dall’utenza, sia per ragioni di interesse pubblico e/o sopravvenute difficoltà ad effettuare il servizio valutate discrezionalmente dal Comune.
2. Nel provvedimento di sospensione, qualora disposto dal Comune, vengono indicati i relativi tempi sospensivi.

## ART. 28

## Decadenza dall’utilizzo dei servizi

1. La decadenza dall’utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l’erogazione.
2. La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:

1 – mancata contribuzione da parte dell’utente al pagamento della quota dovuta;

2 – mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici regolamenti o criteri;

3 – reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio;

4 – mancata comunicazione di variazioni positive dell’ISEE o dichiarazioni ISEE non veritiere.

La decadenza dall’utilizzo del servizio viene comunicata, tramite raccomandata, dal Comune al destinatario, con riferimento alle motivazioni che l’hanno determinata

## ART. 29

## Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è chiamata a:
2. Definire annualmente o qualora lo ritenga opportuno la soglia minima e massima per l’accesso ai servizi/prestazioni, ove previsto, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell’Amministrazione Comunale.
3. Definire la tariffa massima per ogni singolo servizio nonché l’eventuale gratuità delle prestazioni o l’applicabilità di eventuali tariffe fisse.
4. Definire, se lo ritiene opportuno, il tetto massimo oltre il quale non è prevista contribuzione ad integrazione delle rette per i servizi residenziali.
5. Definire il periodo di validità delle tariffe applicate per ogni singolo servizio e/o prestazione.
6. Autorizzare, in situazione di gravissima condizione di fragilità socio-culturale del richiedente attestata dal Servizio Sociale, l’attivazione dei servizi anche in assenza di ISEE, con la riserva da parte dell’Ufficio Servizi Sociali di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per l’elaborazione dell’ISEE, procedendo poi con l’attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
7. Definire, in casi eccezionali di particolare gravità definiti dal servizio sociale, l’erogazione e l’entità di contributi economici anche a soggetti e/o nuclei famigliari anche in deroga al presente regolamento.
8. Rideterminare l’entità del contributo per affidi famigliari di minori anche in relazione ad esigenze specifiche delle singole situazioni.
9. Ridefinire, in caso di richiesta, la quota di compartecipazione a carico del Comune per la spesa di ricovero presso strutture residenziali di anziani e disabili, qualora la capacità economica del soggetto interessato, calcolata sulla base dell’ISEE vigente, risulti insufficiente a sostenere i costi stabiliti in applicazione dei criteri del presente regolamento.

## ART. 30

## Servizi in forma associata

1. I servizi gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti al Piano di Zona del Distretto di Luino sono regolamentati con appositi atti emanati dalla stessa.
2. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi gestiti dall’ufficio di piano di Luino viene proposta dall’Assemblea dei Sindaci e approvata dalla Giunta Comunale

# CAPO V° ATTIVITA’ DI CONTROLLO

## ART.31

## Verifica e controllo

1. Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle DSU[[5]](#footnote-5)presentate secondo la vigente normativa, anche attraverso il collegamento diretto con i dati detenuti dalla altre Amministrazioni Pubbliche.
2. I controlli effettuati dal Comune sulle autocertificazioni, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

## ART. 32

## Tipologia di controlli

1. I controlli possono consistere:

1 – in verifiche ispettive periodiche a campione con un minimo del10% annuale;

2 – in analisi documentali;

3 – nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

1. Il controllo a campione viene effettuato su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.
2. Qualora il risultato dei controlli a campione ingenerasse il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell’ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

## ART. 33

## Modalità dei controlli

1. Il Comune può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero nuclei di Polizia Tributaria, per l’effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l’efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall’Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
3. In sintesi i controlli possono essere effettuati:

1 – in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale per dati contenuti in banche dati di altri Enti e di Amministrazioni Pubbliche che sono tenute a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell’aggiornamento dei dati forniti;

2 – in via indiretta, mediante l’attivazione dell’Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli auto dichiarati;

3 – una quota della verifica potrà essere assegnata alla Guardia di Finanza nell’ambito di protocolli di legalità o altri atti idonei, al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

## ART. 34

## Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli

1. Qualora nel corso dei controlli fossero rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, il Comune si riserva la possibilità di interrompere l’erogazione del beneficio in questione.
2. Al fine di poter realizzare l’integrazione dell’elemento informativo, se sanabile, il Responsabile del procedimento deve verificare:

1 – l’evidenza dell’errore;

2 – la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;

3 – la possibilità di essere sanato dall’interessato con una dichiarazione integrativa.

## ART. 35

## Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio

1. Ogni qualvolta l’assistente sociale dovesse avere un ragionevole dubbio sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo, purché tale ragionevole dubbio sia adeguatamente motivato.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all’Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all’Amministrazione stessa una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. Tali controlli sono effettuati anche qualora nelle autocertificazioni emergessero l’indeterminatezza descritta e l’impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora risultasse evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
4. I controlli di cui al presente articolo sono attivabili altresì tramite servizi od interventi erogati dall’utenza quali le prestazioni domiciliari.

## ART. 36

## Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

1. Qualora fosse rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese all’ Amministrazione, questa si attiverà per far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all’applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
2. Nel caso in cui fosse rilevata la falsità o la mendacia delle dichiarazioni rese, il Comune procederà ad inoltrare segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
3. Il Comune adotterà ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante. Nei provvedimenti adottati si dovrà dare atto della eventuale esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

## CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI

## ART.37

## Trasparenza

1. Fatte salve diverse e future disposizioni di legge, il Comune, procederà a pubblicare ai sensi dell’art.26 del d.lgs 33/2013 gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#12), di importo superiore a mille euro. Allo stesso modo pubblica sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente gli atti regolamentari che disciplinano la materia.

## ART. 38

## Pubblicità del Regolamento

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:
   * pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
   * pubblicazione per 30 giorni all’albo pretorio del Comune
   * deposito presso la segreteria preso il quale il presente Regolamento può essere consultato da ogni cittadino
   * depositato presso l’Ufficio servizi Sociali del Comune, presso il quale i cittadini possono prenderne visione.

## ART. 39

## Decorrenza

1. Fermo restando che l’applicazione del presente regolamento deve essere subordinata e conforme alle vigenti norme di contabilità, in sede di prima applicazione la decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE e delle tariffe da applicarsi ai singoli servizi e prestazioni.

## ART.40

## Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.
2. E’ altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

## ART. 41

## Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.
2. Si intendono abrogate e sostituite tutte le norme regolamentari che contrastano con quanto normato dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si intende modificato ed adeguato alle normative che entreranno successivamente in vigore.

## CAPO VII - DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E PRESTAZIONI

Scheda 1)Servizio Sociale Professionale

Scheda 2) Segretariato Sociale

Scheda 3) Servizio di Assistenza domiciliare anziani

Scheda 4) Servizio Pasti al domicilio ad anziani

Scheda 5) Inserimento anziani in strutture residenziali

Scheda 6) Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale minori

Scheda 7) Affido familiare minori

Scheda 8) Inserimenti in Comunità residenziali educative minori

Scheda 9) Servizio di Assistenza domiciliare disabili

Scheda 10) Servizio Pasti al domicilio disabili

Scheda 11) Inserimento disabili in strutture residenziali

Scheda 12)Inserimento disabili in strutture semi-residenziali

Scheda 13)Assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili

Scheda 14) Spazio neutro

Scheda 15) Retta scuola dell’infanzia

### SCHEDA N.1 - Servizio Sociale Professionale

**Descrizione del Servizio**

Il Servizio è finalizzato a sostenere ed aiutare persone e nuclei familiari che si trovino in difficoltà, anche temporanea, per problemi di integrazione sociale e di relazione.

L’Assistente Sociale orienta la persona e concorda possibili soluzioni all’interno di un progetto che veda il cittadino protagonista dello sviluppo di un proprio percorso di autonomia e di vita.

Per questi interventi l’Assistente Sociale utilizza e coordina le diverse risorse del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con altri Enti del territorio ed in particolare con i Servizi Sociali e Sanitari, con la Comunità Montana del Piambello, con il Volontariato, le Cooperative Sociali, l’Autorità Giudiziaria, le strutture residenziali e semiresidenziali, le Parrocchie.

**Costo del servizio**

Servizio erogato a titolo gratuito

### SCHEDA N.2 - Segretariato Sociale

**Descrizione del Servizio**

Il servizio si pone come obiettivo quello di informare i cittadini che si rivolgono al Servizio in merito a:

* i servizi e le prestazioni che il Comune eroga
* i servizi, le prestazioni e le modalità di accesso presso altri Enti
* il “privato sociale” presente sul territorio (volontariato, associazioni, strutture private)
* indicazioni rispetto a pratiche burocratiche quali ad esempio calcolo ISEE
* assegni di maternità, assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, esoneri servizi parascolastici, dote scuola, bonus energia e gas, modulistica per domande bandi affitto e edilizia residenziale pubblica

**Costo del servizio**

Servizio erogato a titolo gratuito

### SCHEDA N.3 - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

**Descrizione del servizio**

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l’abitazione dell’utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l’erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

Il Servizio si propone di mantenere l’utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilizzazione
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00.

In casi eccezionali valutati dall’Assistente Sociale l’intervento potrà essere attivato anche la domenica, nei giorni festivi e in orari notturni.

L’entità dell’intervento settimanale sarà definito dall’Assistente Sociale all’interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica- famigliare.

**Costo del servizio**

La quota di partecipazione a carico dell’utente è calcolata sulla base del valore ISEE calcolato secondo le seguenti modalità.

E’ prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l’interessato risulta esente (ISEE iniziale).

E’ prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l’interessato deve sostenere l’intero costo del servizio (ISEE finale).

Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata risolvendo la seguente formula:

**(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima**

**(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)**

**La Giunta Comunale approva:**

la tariffa del servizio.

La soglia massima oltre la quale non è prevista alcuna agevolazione.

La soglia minima al di sotto della quale il servizio è erogato gratuitamente.

### SCHEDA N.4 - Servizio Pasti al domicilio anziani

**Descrizione del servizio**

Il servizio “pasti al domicilio” consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero presso l’abitazione dell’utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare e nello stesso tempo sollevare il famigliare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno.

**Costo del servizio**

E’ prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l’interessato paga il 60% del costo del servizio. Sopra il minimo vitale l’interessato paga il 100% del costo del servizio

**La Giunta Comunale approva:**

- la tariffa del servizio.

-Il minimo vitale al di sotto del quale il servizio è con uno sconto del 40% sulla tariffa che sarà stabilita al momento dell’attivazione del servizio.

### SCHEDA N.5 - Inserimento c/o strutture a carattere residenziale anziani

**Descrizione del servizio**

Il ricovero di persone anziane in strutture residenziali è attuato quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale e rientra nell’ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

Il progetto viene concordato, per quanto possibile, con i familiari di riferimento della persona anziana interessata, o eventuali persone incaricate della tutela giuridica della stessa.

L’intervento si concretizza attraverso l’inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l’aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il livello di autonomia in riferimento all’età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le Strutture presso i quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale garantirà la predisposizione di un PAI a sostegno della persona.

La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata, quando possibile, con l’Amministrazione Comunale.

L’inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l’Ente Comunale o per il quale non ne sia stata data preventiva informazione come da normativa vigente, non determina automaticamente oneri di spesa per quest’ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell’eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Qualora si presentasse la situazione di una persona anziana già in struttura, per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona valuterà, prima dell’intervento economico, la possibilità di ricollocare la persona stessa presso altra struttura in funzione dell’idoneità e sostenibilità dell’inserimento stesso, e procederà, se del caso, alla determinazione della relativa compartecipazione

**Costo del servizio**

Fermo restando la competenza economica territoriale definita dalla L.N. 328/2000 art. 6 comma 4, nonché dalla L.R. 3/2008 e successive modificazioni, qualora la persona non possa sostenere interamente il costo della retta, può avanzare al Comune una richiesta di integrazione della stessa presentando la dichiarazione ISEE.

Il comune può, a seguito di valutazione dello stato di bisogno, garantire un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale che si configura come una prestazione sociale agevolata. Tale contributo viene erogato in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti

Il contributo, qualora spettante è, di norma, erogato da parte del comune all’utente, al parente che si assume l’incarico dei pagamenti, ovvero al rappresentante legale. In deroga a quanto sopra, qualora risulti più opportuno, lo stesso può essere erogato direttamente alla struttura di ricovero per la quota di competenza, in nome e per conto del titolare del beneficio.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l’inserimento in strutture liberamente scelte dall’assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture, che non deve essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, come determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell’eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

**La Giunta Comunale approva:**

le fasce per il calcolo della compartecipazione.

Il valore medio della quota sociale delle strutture presenti sul territorio.

La quota per spese personali dell’utente.

### SCHEDA N.6 - Servizio Educativo Assistenziale domiciliare e territoriale minori

**Descrizione del servizio**

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto individualizzato socio-educativo di tipo domiciliare e/o territoriale rivolto ai minori, che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.

Il servizio può essere erogato da personale educativo e/o socio-assistenziale, in base agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto individuale elaborato dall’Assistente Sociale.

La finalità del servizio è quella di condividere e verificare con la famiglia le modalità educative utilizzate oltreché la cura e la gestione dell’organizzazione famigliare e, per quanto riguarda il minore, sostenere e stimolare la motivazione allo studio e le relazione interpersonali nonché offrire la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

I destinatari sono bambini e ragazzi in situazione di grave disagio socio-famigliare attestato dal servizio sociale comunale. In relazione ai singoli progetti, il servizio può essere erogato anche in piccolo gruppo.

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze dei minori beneficiari.

L’entità dell’intervento settimanale è definito dall’Assistente Sociale all’interno del progetto individuale sulla base della particolare situazione.

**Costo del servizio**

La quota di partecipazione a carico dell’utente è calcolata sulla base del valore ISEE secondo le seguenti modalità:

è prevista una soglia ISEE al di sotto della quale la famiglia risulta esente (ISEE iniziale).

è prevista una soglia ISEE massima oltre la quale la famiglia compartecipa nella misura dell’80% (ISEE finale).

Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima, la misura della quota di contribuzione viene individuata secondo la seguente formula:

**(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima**

**(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)**

**La Giunta Comunale approva:**

la tariffa del servizio.

la soglia I.S.E.E. minima al di sotto della quale la famiglia risulta esente

la soglia I.S.E.E. massima oltre la quale la famiglia compartecipa nella misura dell’80%

### SCHEDA N.7 - Affido Familiare minori

**Descrizione del servizio**

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle Linee guida per l’affidamento familiare emanate da Regione Lombardia, Il Comune promuove l’Affido familiare come intervento di supporto e tutela delle esigenze educative ed evolutive dei minori che non trovano idonea risposta psico-educativo – assistenziale nell’ambito della famiglia d’origine.

L’obiettivo dell’affido familiare è anche quello di garantire alla famiglia d’origine il tempo e gli strumenti necessari per recuperare il proprio ruolo nel processo di crescita del figlio, mantenendo nel contempo la continuità del rapporto genitori – figli.

L’affido familiare è espressione di solidarietà sociale ed accoglienza da parte della famiglia affidataria che si assume volontariamente questo impegno, previa valutazione di idoneità da parte dei servizi di tutela minori competenti.

La famiglia affidataria può essere individuata all’interno della rete parentale (cosiddetto “affido parentale o intra familiare”) o all’esterno di essa (cosiddetto “affido etero familiare).

L’affido può essere disposto dall’Autorità giudiziaria competente o dal Comune quale Ente affidatario del minore, ovvero può essere anche disposto in modo consensuale tra le parti (famiglia d’origine, Comune e famiglia affidataria), con conseguente formale comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.

L’affido può essere continuativo, con trasferimento di dimora del minore presso la famiglia affidataria per il periodo necessario al recupero delle competenze e del ruolo della famiglia d’origine, oppure può essere attivato anche in forma diurna o a part-time o anche in pronta accoglienza.

Al fine di sostenere le funzioni di cura e di assistenza ordinarie, come previsto dalla normativa vigente, il Comune sostiene economicamente il nucleo familiare affidatario attraverso un contributo fisso mensile, svincolato dal reddito, quale impegno dell’Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l’impegno sociale svolto.

Eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute dal Comune, previa richiesta da parte della famiglia affidataria e conseguente valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale circa le reali necessità e nel limite delle disponibilità di bilancio.

**Costo del servizio**

Quota a carico dell’Ente.

**La Giunta Comunale approva:**

la quota mensile da erogare alla famiglia affidataria.

### SCHEDA N.8 - Inserimenti in Comunità residenziali educative minori

**Descrizione del servizio**

L’inserimento in struttura residenziale di un minore a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria si realizza seguendo i dettami indicati nel provvedimento stesso e attuati dal Servizio Tutela Minori che ha in carico la situazione.

L’inserimento in struttura residenziale di un minore non sottoposto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria si realizza previa definizione di un progetto socio – educativo del Servizio Sociale comunale. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e, se possibile, con il minore interessato e deve tenere in considerazione le indicazioni dei competenti servizi specialistici.

L’’individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal Servizio Sociale comunale in collaborazione con il servizio tutela minori, sulla base dell’indicazione del Servizio Tutela Minori e dei servizi offerti dalla comunità di destinazione compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora si presentasse la situazione di un minore già inserito in struttura per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza dello stesso minore, prima dell’intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l’utente presso altra struttura in funzione della idoneità e sostenibilità dell’inserimento stesso e procederà, se del caso, alla determinazione della quota a carico dell’utenza, conformemente a quanto individuato dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento.

**Obbligo dei genitori al mantenimento**

L’allontanamento di un minore, anche se a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione non fa venir meno l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L’art. 147 del Codice Civile stabilisce: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell’art. 261 del Codice Civile: “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.” Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell’art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sia nei casi di inserimento in struttura residenziale disposto con decreto dell’autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l’onere dell’integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori aventi la potestà genitoriale, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell’ISEE.

In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/I inseriti in contesto comunitario, a norma dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.

**Costo del servizio**

E’ prevista una soglia ISEE al di sotto della quale la famiglia del minore non compartecipa alla spesa (ISEE iniziale)

E’ prevista una soglia ISEE massima oltre la quale la famiglia del minore deve sostenere il 100% del costo del servizio (ISEE finale).

Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata risolvendo la seguente formula:

**(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima**

**(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)**

**La Giunta Comunale approva:**

la soglia ISEE minima al di sotto della quale la famiglia non compartecipa alla spesa per la retta residenziale.

La soglia ISEE massima oltre la quale la famiglia paga il 100% della retta della comunità.

### SCHEDA N.9 - Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili

**Descrizione del servizio**

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l’abitazione dell’utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai residenti un livello minimo di assistenza attraverso l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere l’utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al PAI fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilizzazione
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari.

L’entità dell’intervento settimanale è definito all’interno del PAI sulla base della situazione sanitaria – socio – economica- famigliare.

**Costo del servizio:**

La quota di partecipazione a carico dell’utente è calcolata sulla base del valore ISEE calcolato secondo le seguenti modalità:

è prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l’interessato risulta esente (ISEE iniziale);

è prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l’interessato deve sostenere l’intero costo del servizio (ISEE finale).

Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata risolvendo la seguente formula:

**(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima**

**(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)**

**La Giunta Comunale approva:**

la tariffa del servizio.

La soglia massima oltre la quale non è prevista alcuna agevolazione.

La soglia minima al di sotto della quale il servizio è erogato gratuitamente.

### SCHEDA N.10 - Servizio pasti al domicilio disabili

**Descrizione del servizio**

Il servizio pasti al domicilio consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero presso l’abitazione dell’utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare e nello stesso tempo sollevare il famigliare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno.

**Costo del servizio**

E’ prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l’interessato paga il 60% del costo del servizio.

Sopra il minimo vitale l’interessato paga il 100% del costo del servizio

**La Giunta Comunale approva:**

la tariffa del servizio

Il minimo vitale al di sotto del quale il servizio è con uno sconto del 40% sulla tariffa che sarà stabilita al momento dell’attivazione del servizio.

### SCHEDA N.11 - Inserimento strutture residenziali disabili

**Descrizione del servizio**

Il ricovero di persone disabili in strutture residenziali è disposto quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con i servizi specialistici territoriali e rientra nell’ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

L’intervento si concretizza attraverso l’inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l’aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il processo educativo ed evolutivo, il livello di autonomia in riferimento all’età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le Strutture presso i quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Per le persone che fruiscono di servizi residenziali è necessaria la predisposizione del progetto assistenziale individuale ex art. 14 della legge 328/2000.

Il Progetto Individuale rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

* la situazione sanitaria personale;
* la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
* la situazione relazionale/affettiva/familiare;
* la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
* gli interessi ed aspirazioni personali;
* i servizi territoriali già utilizzati;
* i servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro.

Nell’ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

L’inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l’Ente Comunale, non determina oneri di spesa per quest’ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell’eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

**Costo del servizio**

Per quota di compartecipazione a carico del Comune si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata con l’Amministrazione Comunale.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l’inserimento in strutture liberamente scelte dall’assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture, che non deve essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, come determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

1. hanno richiesto l’integrazione prima dell’inserimento nella struttura, come stabilito all’art.6, comma 4 della L. 328/2000;
2. non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

La quota di partecipazione a carico dell’utente è calcolata come segue:

Alla retta annuale di ricovero (comprensiva di eventuali spese accessorie necessarie quali ad es. lavanderia) si somma la quota per spese personali dell’utente (che viene stabilita annualmente dalla Giunta comunale). A questa somma si sottrae il valore ISEE dell’utente a cui vengono aggiunte eventuali franchigie per stato di disabilità previste nel calcolo ISEE.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell’eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

L’intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell’interessato. L’interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.

Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente

**La Giunta Comunale approva:**

le fasce per il calcolo della compartecipazione.

### SCHEDA N.12 - Inserimento in strutture semi-residenziali disabili

**Descrizione del servizio**

Per servizio semi-residenziale si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time o modulare), rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale. E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio-educativi e/o socio-formativi e/o riabilitativi individualizzati e condivisi con la famiglia.

Nell’ambito di progettazioni personalizzate è previsto l’inserimento di persone disabili in strutture a ciclo diurno tramite convenzionamento con le stesse. L’inserimento in strutture diurne avviene previa predisposizione di progetto da parte del Servizio Sociale Comunale in accordo con i servizi specialistici sanitari e socio-sanitari territoriali pubblici o privati convenzionati che hanno in carico la persona; la tipologia di servizio idoneo e la struttura verranno individuate in accordo con il soggetto interessato o chi ne fa le veci (ADS, tutore, familiare di riferimento), e deve essere data priorità di inserimento presso le strutture gestite direttamente a livello distrettuale e/o convenzionate con il Comune. Strutture diverse potranno essere prese in considerazione solo in caso di carenza di posti o qualora non ritenute adeguate dai servizi per la tipologia di prestazioni garantite.

I Comuni privilegiano l’utilizzo dei Servizi convenzionati o dati in gestione dai Comuni o dall’Ufficio di Piano ad Enti del privato sociale.

**Calcolo della tariffa**

Nell’ambito di questo specifico servizio, ai fini della quantificazione di “tariffa massima” da applicare ai sensi del presente regolamento, vengono ricomprese tutte le prestazioni aggiuntive necessarie alla frequenza del soggetto presso la struttura diurna, diversificate in riferimento alla tipologia di struttura scelta, come per esempio i buoni pasto ed il trasporto qualora la famiglia non sia nelle possibilità di poterlo effettuare in autonomia.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l’inserimento in strutture liberamente scelte dall’assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture.

**La Giunta Comunale approva:**

le fasce per il calcolo della compartecipazione.

### SCHEDA N.13- Servizio di Assistenza ad personam e di supporto alla comunicazione nella scuola disabili

***Descrizione del servizio***

Il servizio di *assistenza ad personam* si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso un intervento di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ai sensi della Legge 104/92.

Il servizio viene erogato se esplicitamente indicato all’interno della Diagnosi funzionale, predisposta dal Servizio Sanitario Territoriale competente o convenzionato, o della relazione clinica redatta da un professionista anche in assenza della 104/92.

Il monte ore da destinarsi a questo tipo di servizio è stabilito previa valutazione tra il Comune, la Scuola e i soggetti coinvolti nel progetto individualizzato a favore del minore disabile e comunque, in base alle risorse economiche disponibili.

L’obiettivo del servizio è quello di attivare strategie per aiutare il minore ad acquisire le diverse abilità richieste, mediare tra l’alunno ed il contesto scolastico al fine di favorirne la socializzazione e l'integrazione.

La finalità primaria del servizio diventa quindi quella di garantire al minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di integrazione e di mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento di nuove abilità che si inscrivono nell'area dell'autonomia personale e dell'autonomia sociale**.**

In relazione alle esigenze personali e al progetto individuato, il servizio può essere erogato da personale educativo e/o da personale socio-assistenziale (ad esempio ASA, OSS).

**Costo del servizio**

Servizio erogato a titolo gratuito

### SCHEDA N.14 – Spazio neutro

**Descrizione del servizio**

Gli incontri protetti in spazio neutro sono un servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione secondo i principi enunciati dall’art. 9 della Convenzione dei Diritti dell’ Infanzia del 1989, in cui si evidenzia “ il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”.

Gli incontri protetti sono un intervento dedicato all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli e genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità.

La finalità principale degli incontri protetti è rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido o altre vicende di grave e profonda crisi famigliare.

Gli incontri protetti di norma avvengono in uno spazio neutro, situato presso l’ufficio di piano di Luino, che rappresenta un luogo terzo sia per i genitori che per i figli, è uno spazio diverso e lontano dal quotidiano.

**Costo del servizio**

I primi n.8 incontri protetti sono erogati gratuitamente in quanto rappresentano una fase di osservazione e valutazione della situazione da parte del servizio.

Per gli altri incontri i genitori sono tenuti a compartecipare al costo del servizio come di seguito evidenziato.

La quota di partecipazione a carico dell’utente è calcolata sulla base del valore ISEE calcolato secondo le seguenti modalità.

E’ prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l’interessato risulta esente.

E’ prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l’interessato deve sostenere l’intero costo del servizio.

Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata risolvendo la seguente formula:

**(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima**

**(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)**

L’assemblea dei sindaci del distretto di Luino indica la tariffa del servizio.

**La Giunta Comunale approva:**

la tariffa del servizio, sulla base di quanto indicato dall’Assemblea dei Sindaci del distretto.

La soglia massima oltre la quale non è prevista alcuna agevolazione.

Il minimo vitale al di sotto del quale il servizio è erogato gratuitamente.

### SCHEDA N.15 – Retta scuola dell’infanzia

**Descrizione del servizio**

Al fine di favorire la frequenza di minori, residenti nel Comune di Cadegliano Viconago, alla scuola dell’Infanzia, il servizio prevede un contributo a parziale ristoro della retta mensile pagata dalla famiglia con reddito insufficiente.

I destinatari sono bambini che devono frequentare la scuola dell’Infanzia, con precedenza a chi deve essere iscritto al penultimo o ultimo anno.

Non sono previste agevolazioni per la frequenza della sezione primavera della scuola dell’Infanzia.

La concessione dello sgravio sarà riconosciuta sulla retta di frequenza (esclusi buoni pasto) alla sola Scuola dell’Infanzia di Cadegliano Viconago.

L’intervento in questione si attua considerando l’anno scolastico e avviene mediante acquisizione di una domanda che va presentata entro il 15 settembre di ciascun anno. Non verranno accettate domande presentate oltre a questa data o in corso d’anno scolastico.

**Costo del servizio**

Il riconoscimento dello sgravio sulla retta mensile sarà determinato a seguito della stesura di una graduatoria che terrà conto di diversi parametri (ISEE, numerosità della famiglia, numero di minori in età scolare, età del bambino che deve essere iscritto alla scuola dell’Infanzia, presenza Diagnosi Funzionale/relazione di uno specialista, ecc.) e sulla base della quota totale messa a disposizione per l’erogazione del servizio, determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli aventi diritto, risultati dalla graduatoria, riceveranno un contributo a sostegno della retta proporzionale alla posizione occupata nella graduatoria stessa, fino ad esaurimento della quota totale messa a disposizione dalla Giunta Comunale.

È prevista una soglia ISEE massima al di sopra della quale non è previsto alcuno sgravio sulla retta.

**La Giunta Comunale approva:**

la soglia massima oltre la quale non è previsto alcuno sgravio sulla retta.

La quota totale messa a disposizione per l’erogazione del servizio.

1. Sono detti "livelli essenziali" tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non poter essere negate ai cittadini [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicatore della situazione economica equivalente [↑](#footnote-ref-2)
3. Progetto Assistenziale Individualizzato [↑](#footnote-ref-3)
4. secondo il costume (*mōre*) matrimoniale (*uxōrio*)" [↑](#footnote-ref-4)
5. Dichiarazione Sostitutiva Unica [↑](#footnote-ref-5)